

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3700

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LENZI, BARBI, BELTRANDI, BOBBA, BOCCUZZI, BOSSA, BRANDOLINI, BURTONE, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CENNI, CIRIELLO, DAL MORO, DE PASQUALE, D'INCECCO, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA, FERRANTI, FERRARI, FIANO, FONTANELLI, GARAVINI, GATTI, GHIZZONI, GNECCHI, GRASSI, LARATTA, LOSACCO, MADIA, MARANTELLI, MARCHI, MARCHIGNOLI, MATTESINI, MAZZARELLA, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, NACCARATO, NARDUCCI, NICOLAIS, OLIVERIO, PEDOTO, PICCOLO, PISTELLI, PIZZETTI, POMPILI, PORTA, QUARTIANI, ANTONINO RUSSO, SAMPERI, SANI, SCHIRRU, SERVODIO, STRIZZOLO, TOUADI, TRAPPOLINO, TULLO, LIVIA TURCO, VANNUCCI, VENTURA, VICO, ZAMPA**

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità tra il mandato parlamentare, gli incarichi di governo e cariche di amministratore locale

*Presentata l'8 settembre 2010*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca disposizioni volte a prevedere l'incompatibilità tra il mandato parlamentare e i principali incarichi di amministratore locale e a confermare, semplificandolo, l'istituto dell'ineleggibilità

estendendolo ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Ciò in un'ottica di rigorosa distinzione tra responsabilità politiche a livello nazionale e responsabilità politiche a livello locale, la cui confusione in capo ai medesimi sog-

getti non appare più sostenibile in un sistema fondato su un'accentuata autonomia degli enti locali a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e dell'avvio del processo di federalizzazione dell'ordinamento.

Per quanto concerne i membri del Parlamento, è noto come le lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevedano l'ineleggibilità alla carica di parlamentare rispettivamente per i presidenti di provincia e per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che non si dimettano da tali cariche entro i termini previsti dal medesimo articolo 7. Fino alla XIII legislatura la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati ha ritenuto di confermare l'interpretazione costantemente seguita in proposito dagli organi parlamentari, ossia di considerare che la carica comportante ineleggibilità, qualora assunta successivamente all'elezione parlamentare, comporti la « trasformazione » dell'ineleggibilità in incompatibilità, imponendo quindi al deputato che si trovi in tale posizione di effettuare la necessaria opzione ovvero di essere dichiarato decaduto dal mandato parlamentare. In tale senso venne presentata dalla Giunta una relazione all'Assemblea, la quale, nella seduta del 14 aprile 1999, dopo un ampio dibattito, approvò la proposta della Giunta di dichiarare incompatibile con il mandato parlamentare la carica di sindaco di comune superiore a 20.000 abitanti, nonché la carica di presidente di giunta provinciale; conseguentemente, i deputati interessati decadde dal mandato parlamentare.

Nella legislatura XIV si verificò una profonda modifica interpretativa recentemente confermata nella legislatura in corso, mentre nella XV legislatura la Giunta delle elezioni non ha affrontato in modo esplicito la questione dell'incompatibilità con l'incarico parlamentare di sindaci e di presidenti di provincia.

La tesi che sostiene la compatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di sindaco o di presidente di provincia, acquisita dopo l'elezione a deputato, si fonda, essenzialmente, sulla considerazione che, poiché le norme sull'incompatibilità sono limitative di diritti, non è consentito procedere in via di interpretazione analogica individuando casi ulteriori di incompatibilità oltre a quelli espressamente previsti dalla legge; inoltre, poiché la *ratio* della norma sull'ineleggibilità dei sindaci è quella di evitare la *captatio benevolentiae* nella competizione elettorale, tale *ratio* non sussiste se la carica di sindaco viene assunta dopo l'elezione a deputato.

Questa modifica interpretativa ha dato luogo ad un notevole aumento di doppi incarichi. Solo alla Camera dei deputati sono attualmente nove i deputati presidenti di provincia e cinque i sindaci di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e ancora più numerosa la pattuglia di chi ha incarichi in giunta.

Per quanto riguarda gli incarichi di governo, la legge 20 luglio 2004, n. 215, che regola il conflitto di interessi, esclude espressamente gli incarichi in amministrazioni locali dai casi di conflitto, il che ha permesso, nelle recenti elezioni amministrative, a ministri di candidarsi a sindaco, ipotesi che non ha però incontrato il favore dell'elettorato mentre c'è un solo caso di doppio incarico (viceministro e assessore).

Con la presente proposta di legge si intende sancire legislativamente, con una novella alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, l'incompatibilità delle cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e componenti della giunta, anche quando tali cariche siano assunte successivamente all'elezione parlamentare, con quelle di parlamentare e di membro del governo. Come accennato in premessa, l'impianto sempre più federalista del nostro ordinamento richiede che la rappresentanza territoriale trovi organica, omogenea ed unitaria soluzione, ben diversa dalla elezione al Parlamento di un sindaco

mentre altri ne sono esclusi. I due incarichi possono poi facilmente entrare in conflitto dal momento che ad uno viene richiesta la tutela dell'interesse generale, a maggior ragione per un ministro chiamato a rappresentare la nazione, e all'altro la legittima tutela dell'interesse locale. Si crea poi, ed è già evidente, una disparità immotivata tra la tutela degli interessi di singoli comuni o province (ad esempio nella scelta degli investimenti o della modifica delle norme sul patto di stabilità) il cui sindaco o assessore siede in Parlamento ed altri territori i cui interessi non sono rappresentati, problema aggravato dalle conseguenze di una legge elettorale che annulla qualsiasi correlazione tra rappresentanza del territorio ed eletti.

In conseguenza di ciò si ritiene di proporre l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e la carica di presidente di provincia, di sindaco o di componente di giunta provinciale o comunale, riconoscendo una sola eccezione per i sindaci dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nei quali è sempre più difficile trovare chi è disposto ad assumere l'impegnativo e assai poco remunerato incarico di sindaco, coerentemente con altre disposizioni normative che prevedono per questi comuni eccezioni o norme di favore.

Con l'articolo 1 si conferma l'ineleggibilità di sindaci e presidenti di provincia al Parlamento con la sola eccezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Si chiarisce inoltre che le eventuali dimissioni devono essere rassegnate al momento dell'accettazione della candidatura, evitando così le complicazioni sorte in caso di elezioni anticipate e in modo coerente con l'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con l'articolo 2 si afferma l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato o senatore e le cariche di presidente di provincia, membro della giunta provinciale, sindaco o componente di giunta di comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Con l'articolo 3 si interviene, di conseguenza, a modificare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con l'articolo 4 si introduce l'incompatibilità tra membro del Governo e amministratore locale. La modifica sia della legge 20 luglio 2004, n. 245, sia del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 permette il ricorso da parte dei cittadini all'azione popolare prevista dall'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).*

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera c), le parole: « con popolazione superiore ai 20.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le cause di ineleggibilità, di cui al primo comma, lettere b) e c), non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate al momento dell'accettazione della candidatura. Le cause di ineleggibilità, di cui al primo comma, lettere a), d), e), f), g) e h), e di cui al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati ».

## ART. 2.

*(Introduzione dell'articolo 1-ter della legge 15 febbraio 1953, n. 60).*

1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

« ART. 1-ter. — 1. L'ufficio di deputato o di senatore è incompatibile con l'ufficio di presidente di provincia, di componente della giunta provinciale, di sindaco o di componente della giunta di comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ».

## ART. 3.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).*

1. Dopo l'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

« ART. 63-bis. — *(Incompatibilità per i membri del Parlamento).* — 1. Le cariche di sindaco, di componente della giunta comunale di comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di presidente di provincia e di componente della giunta provinciale, anche assunte successivamente all'elezione, sono incompatibili con la carica di deputato o di senatore.

ART. 63-ter. — *(Incompatibilità per membri del Governo).* — 1. Le cariche di sindaco, di componente della giunta comunale di comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di presidente di provincia e di componente della giunta provinciale sono incompatibili con la titolarità di cariche di Governo ».

## ART. 4.

*(Modifica alla legge 20 luglio 2004, n. 215).*

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *a)* ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 15 febbraio 1953, n. 60 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0042790\*